



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
RIETI

FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI

L'analisi e la certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici nelle fasi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo.

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
3	FASI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA CONSEGUENTE CERTIFICAZIONE" DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI	3
3.1	Ambiti di intervento ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 artt.1, 2 e 3)	3
3.2	Precisazione sul quadro legislativo vigente.....	4
3.3	Eccezioni nelle applicazioni del decreto legislativo vigente e dettagli applicativi	5
3.4	Procedure e fasi della progettazione inerenti le categorie di edifici e di impianti:	7
4	QUANDO È OBBLIGATORIO REDIGERE L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.).....	8
5	CHI HA TITOLO A REDIGERE L'A.P.E.: COME – DOVE – QUANDO	8
6	SANZIONI.....	11
7	CHI EMETTE LE SANZIONI	13
8	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	14
9	ALLEGATI	14
9.1	ALLEGATO 1: Comparazione titoli di studio dei tecnici abilitati.....	14
9.2	ALLEGATO 2: Format dell'Attestato Di Prestazione Energetica Qualificazione e Certificazione.	14

1 PREMESSA

Si è ritenuto necessario ricercare eventuali documenti prodotti da altri Ordini Provinciali ed Enti di riferimento inerenti la tematica della Certificazione Energetica degli edifici. Al riguardo si è ritenuto particolarmente significativo prendere in esame schematicamente nel dettaglio la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, diffusa il 13/03/2014.

2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L'obiettivo perseguito mediante la redazione delle presenti LINEE GUIDA, inerenti il FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, è orientato a fornire ai Colleghi, agli Enti deputati al controllo ed a tutti gli utenti interessati all'argomento, un valido supporto all'attività professionale e di controllo per avere una facile visione di insieme sulle fasi che interessano l'analisi e la certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici a partire dalla fase della concezione e progettazione, passando attraverso la fase della costruzione e direzione dei lavori, per terminare con la fase della fine dei lavori e del collaudo, che prevede, tra gli altri adempimenti, anche quello della redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e, se del caso, la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Destinatari del documento : (che in genere sono il professionista e le Autorità competenti). Si è ritenuto necessario ricercare eventuali documenti prodotti da altri Ordini Provinciali ed Enti di riferimento inerenti la tematica della Certificazione Energetica degli edifici. Al riguardo si è ritenuto particolarmente significativo prendere in esame schematicamente nel dettaglio la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, diffusa il 13/03/2014. Inoltre, si ritiene opportuno emettere un unico documento tale da rappresentare una schematizzazione, con alcune integrazioni, della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri diffusa il 13/03/2014.

3 FASI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA CONSEGUENTE CERTIFICAZIONE" DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

3.1 Ambiti di intervento ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 articoli 1, 2 e 3

L'analisi finalizzata al contenimento dei consumi energetici si applica alle seguenti condizioni mediante la redazione della "Relazione sul Contenimento dei Consumi Energetici":

- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- progettazione e realizzazione di nuovi impianti installati in edifici esistenti;
- opere di ristrutturazione di edifici e di impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste come di seguito specificato;
- esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici di edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12 del D.Lgs. 311/2006;
- alla certificazione energetica di edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6 del D.Lgs. 311/2006.

Inoltre:

- nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'art.4 del D.Lgs 311/2006, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
 - a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 - 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 - 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 - b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti in termini di volume superiore al 20 % dell'intero edificio esistente;
 - c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
 - 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
 - 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 - 3) sostituzione di generatori di calore.

3.2 Precisazione sul quadro legislativo vigente

Ai sensi del D.M. 29/06/2009 art.3 comma 2 ALLEGATO A (art.2) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - Campo di Applicazione: ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1 del D.M. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

3.3 Eccezioni nelle applicazioni del decreto legislativo vigente e dettagli applicativi

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti, anche ai sensi di Decreto Legge 04 giugno 2013 n.63 e dalla relativa Legge di Conversione 03 agosto 2013 n.90, con modificazioni del medesimo Decreto Legge 04 giugno 2013 n.63:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre:

- d) i fabbricati rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;

- e) gli edifici adibiti a luogo di culto ed allo svolgimento di attività religiose;
- f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art.3 del D.P.R. 26.08.1993 n.412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

Per completezza si riporta in dettaglio l'elenco previsto all'art.3 del D.P.R. 26.08.1993 N°412 in cui sono classificati gli edifici in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

- E.1 Edifici adibiti a residenza ed assimilabili:
 - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
 - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
 - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
 - E.6 (2) palestre e assimilabili;
 - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

3.4 Procedure e fasi della progettazione inerenti le categorie di edifici e di impianti:

- a) progetto dell'isolamento termico da presentare obbligatoriamente al comune concessionario prima dell'inizio dei lavori, comprensivo della redazione della relazione inerente il contenimento energetico dell'immobile nonché dell'attestato di qualificazione energetica "proposta" dal progettista per l'immobile ("a.q.e. potenziale") nel rispetto del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 311/06: la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 311/06, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
- b) costruzione dell'immobile e realizzazione dell'isolamento termico (incluse le eventuali varianti).
- c) collaudo dell'opera e relazione finale del direttore dei lavori relativamente al rispetto del progetto termico e/o dell'eventuale variante con il rilascio al committente e/o costruttore dell'attestato di qualificazione energetica dell'immobile ("a.q.e. oggettivo"). ai sensi del comma 4 e del comma 5 dell'art. 8 del d.lgs. 192/05 il comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati ed indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1 del d.lgs. 192/05. inoltre, i comuni effettuano le operazioni di cui al comma precedente anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
- d) ai sensi del d.p.r. n°75 del 2013 – del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 e della relativa legge di conversione 21 febbraio 2014 n.9 un tecnico "abilitato" terzo ed indipendente dalla proprietà, dal committente, dai progettisti, dal direttore dei lavori e dai costruttori deve provvedere alla redazione dell'A.P.E. (attestato di prestazione energetica dell'immobile), che il proprietario dovrà depositare, contestualmente a tutte le altre

documentazioni previste dagli articoli 24 e 25 del d.p.r. 380/01, presso il comune concedente, al termine dei lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni "importanti" (comma 1 art.6 d.lgs. 63/2013). inoltre, l'A.P.E. e' assolutamente obbligatorio per la locazione o per la compravendita dell'immobile previo deposito dello stesso presso gli uffici competenti della regione di appartenenza.

4 QUANDO È OBBLIGATORIO REDIGERE L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.).

Ai sensi di Decreto Legge 04 giugno 2013 n.63 e dalla relativa Legge di Conversione 03 agosto 2013 n.90, con modificazioni del medesimo Decreto Legge 04 giugno 2013 n.63, la redazione dell' A.P.E. - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - PER CIASCUN SINGOLO IMMOBILE E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO:

- PER LE RISTRUTTURAZIONI "IMPORTANTI" CHE PREVEDONO UN INTERVENTO ESTESO A PIU' DEL 25% DELLE SUPERFICI DELL'INVOLUCRO DI UN EDIFICIO/IMMOBILE, QUALI PARETI E SOLAI.
- PER LE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.
- PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI AL TERMINE DEI LAVORI, COME PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATO IN DETTAGLIO.
- PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO COMMERCIALE PER LA LOCAZIONE O LA VENDITA DI UN IMMOBILE.
- PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER IL TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO DI UN IMMOBILE.
- PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE.
- PER TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI ED E PER TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI APERTI AL PUBBLICO.
- PER TUTTI I CONTRATTI NUOVI O DA RINNOVARE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.

5 CHI HA TITOLO A REDIGERE L'A.P.E.: COME – DOVE – QUANDO

Ai sensi del d.p.r. n°75 del 2013, del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 e della relativa legge di conversione 21 febbraio 2014 n.9, un tecnico "abilitato" terzo ed indipendente dalla proprietà, dal committente, dai progettisti, dal direttore dei lavori e dai costruttori deve provvedere alla redazione dell'ape. Gli

Ingegneri che ad oggi, salvo ulteriori modifiche, hanno titolo alla redazione di un APE sono:

- Tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo Professionale abilitati all'esercizio della professione che hanno i seguenti titoli (COME DA D.P.R. 75/13 E LEGGE 9/14):
 - A. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004.
 - B. laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.
- gli ingegneri in possesso di titolo di studio non incluso negli elenchi precedenti per ottenere l'abilitazione per la redazione dell'ape necessitano dell'acquisizione di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di corso specifico.

per conoscere la comparazione dei titoli di studio dei tecnici abilitati si rimanda all'apposito allegato.

Inoltre:

- ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 63/2013 l'attestato di prestazione energetica e' reso dal tecnico che lo redige in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445.

- l'A.P.E. può' essere depositato presso gli uffici competenti della regione Lazio – assessorato ai lavori pubblici – direzione regionale infrastrutture – area genio civile della provincia di competenza oppure può' essere inviata tramite posta certificata all'indirizzo archivio-ape@ragione.lazio.legalmail.it. in questo caso, al fine di agevolare l'archiviazione e l'inserimento dei relativi dati nel database regionale e' richiesto di indicare sul campo relativo al codice del certificato un identificativo composto come segue: cognome certificatore + iniziale nome + n° progressivo ape emesso dal certificatore nel mese del rilascio + prime tre lettere mese di rilascio + trattino underscore + n° progressivo ape emesso dal certificatore nell'anno del rilascio + punto + anno rilascio. lo stesso identificativo dovrà' essere riportato nell'oggetto della e-mail di trasmissione dell'ape. e potrà' essere completato con l'indicazione del comune, indirizzo immobile, cognome proprietario, iniziale nome proprietario [...]. esempio: *il soggetto certificatore di nome mario rossi nel mese di aprile 2014 rilascia e trasmette via pec il primo ape del mese, che corrisponde all'undicesimo ape fatto dal soggetto certificatore durante l'anno 2014. l'identificativo da riportare nel campo "codice certificato" dell'ape e nell'oggetto della e-mail sarà il seguente: "rossim01apr_11.2014". l'oggetto della e-mail potrà essere compilato con l'indicazione dei seguenti dati: comune – indirizzo immobile – cognome proprietario, iniziale nome proprietario, ovvero: "rossim01apr_11.2014 – rieti – p.zza vittorio emanuele II n.1 – bianchi a".*
- non e' obbligatorio (ma e' consigliabile) allegare all'ape copia fotostatica del libretto di impianto in cui risulti evidente sia la data in cui e' stata svolta l'ultima manutenzione alla caldaia sia la data dell'ultima verifica dei fumi con relativo scontrino emesso. il libretto di impianto deve essere corredato da relativo "bollino verde" comunale: e tuttavia obbligatorio che il tecnico dichiari di aver preso visione del libretto di impianto come sopra descritto: in caso di assenza del libretto di impianto la validità' dell'ape e' fino al 31/12 dell'anno immediatamente successivo a quello di emissione dell'ape stessa. la validità' torna ad essere di 10 anni qualora, prima della scadenza della validità' dell'ape, chi ha titolo provveda a fare aggiornare da ditta specializzata il libretto di impianto effettuando la manutenzione e le verifiche dei fumi della caldaia ed allegghi all'APE copia del libretto così aggiornato.
- per i tecnici che intendano fornire maggiori indicazioni per la comprensione dell'ape, e' possibile corredare la stessa con una relazione tecnico energetica dettagliata in cui siano riportate le caratteristiche costruttive dell'immobile e dell'impianto termico, descrivendo tutti gli elementi basilari per la

determinazione del fabbisogno e del risparmio energetico in atto, tra cui gli orizzontamenti e le superfici verticali dell'immobile, l'impianto termico, ecc ... ecc... indicando, se del caso, quali siano gli elementi per i quali e' importante effettuare una regolare e continua manutenzione e di che genere.

6 SANZIONI

L'art. 15 del del D.Lgs 192/05 è stato modificato con l'entrata in vigore dal seguente art. 15 della LEGGE 3 Agosto 2013, n. 90. Questo articolo, come sotto riportato, determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica:

«Art. 15 (Sanzioni).

- 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*
- 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.*
- 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.*
- 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del*

- certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.*
- 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.*
 - 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.*
 - 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.*
 - 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.*
 - 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.*
 - 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.».*

7 CHI EMETTE LE SANZIONI

- Per il certificatore energetico: un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali. Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veritiero, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'Autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari. Inoltre, va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, ecc ... ecc ... sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000: questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.
- Per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie: nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica. Le sanzioni disposte dalle Autorità competenti al controllo emettono le sanzioni come precedentemente indicate: se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro; se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 300 ed i 1800 euro; se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
- Per il Direttore dei Lavori: il Direttore dei Lavori deve consegnare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, l'asseverazione per la conformità delle opere incluso l'attestato di qualificazione energetica (certificato energetico) dell'edificio come realizzato. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale. La sanzione viene applicata dal Comune concessionario.
- Per amministratore di condominio o proprietario di casa: gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di

condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro da parte delle Autorità competenti (?).

- Per il costruttore o il proprietario: il costruttore o il proprietario che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non presenta l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro emessa dalla Autorità competente (?).

8 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DECRETO LEGGE 192/2005.
- DECRETO LEGGE 311/2006.
- DECRETO LEGGE 63/2013 E RELATIVA CIRCOLARE MI.SE.
- LEGGE DI CONVERSIONE 90/2013.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 412/1993.
- DECRETO LEGGE 42/2004.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 74/2013.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 75/2013.
- DECRETO LEGGE 145/2013.
- LEGGE DI CONVERSIONE 9/2014.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 380/2001.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 445/2000.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 59/2009.
- DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009.
- DECRETO MINISTERIALE 22 NOVEMBRE 2012.
- REGOLAMENTO REGIONALE DEL DICEMBRE 2012 concernente: "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico – ambientale".

9 ALLEGATI

9.1 ALLEGATO 1: Comparazione titoli di studio dei tecnici abilitati.

9.2 ALLEGATO 2: Format dell'Attestato Di Prestazione Energetica Qualificazione e Certificazione.

DPR 75/2013 SUI TECNICI “CERTIFICATORI ENERGETICI”

1) Titoli di studio dei tecnici abilitati - art. 2 comma 3 DPR “certificatori”

Il tecnico in questione deve anche essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, dove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Lettera a) - lauree lunghe

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
LM-4	Architettura e ingegneria edile- -Corso unico	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-22	Ingegneria chimica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-23	Ingegneria civile	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-28	Ingegneria elettrica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-31	Ingegneria gestionale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-33	Ingegneria meccanica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
4/S	Architettura e ingegneria edile	Ciclo unico quinquennale	Decreto MIUR 28/11/2000
27/S	Ingegneria chimica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
28/S	Ingegneria civile	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
31/S	Ingegneria elettrica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
33/S	Ingegneria energetica e nucleare	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
34/S	Ingegneria gestionale	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
36/S	Ingegneria meccanica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
61/S	Scienza e ingegneria dei materiali	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
74/S	Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
77/S	Scienze e tecnologie agrarie	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000

E corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	equiparato a
Architettura	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993	CLS-4/S
Ingegneria chimica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-27/S
Ingegneria civile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria dei materiali	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-61/S
Ingegneria edile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria edile - Architettura	Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998	CLS-4/S
Ingegneria elettrica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-31/S
Ingegneria gestionale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-34/S
Ingegneria industriale	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998	CLS-36/S
Ingegneria meccanica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-36/S
Ingegneria nucleare	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-33/S
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-38/S
Scienza dei materiali	Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993	CLS-61/S
Scienze agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-77/S
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96	CLS-77/S
Scienze e tecnologie agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995	CLS-77/S o 79/S ¹
Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-74/S

¹ Al riguardo il DM precisa “La corrispondenza, ... , tra una Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 con più classi delle Lauree Specialistiche di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea”.

Lettera b) - lauree brevi

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
L7	Ingegneria civile e ambientale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L9	Ingegneria industriale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L17	Scienze dell'architettura	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Laurea triennale	DM 16/03/2007
4	Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	Laurea triennale	DM 04/08/2000
8	Ingegneria civile e ambientale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
10	Ingegneria industriale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
20	Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	Laurea triennale	DM 04/08/2000

Lettera c) - diplomi

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	Articolazione	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C1- Meccanica, meccatronica ed energia	Articolazione energia	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di istruzione tecnica	C3 - Elettronica ed elettrotecnica	Articolazione elettrotecnica	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito industriale	Edilizia Elettrotecnica Meccanica Termotecnica		DPR n.1222 30/09/1961 e s.m.i.

Lettera d) - diplomi

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C9 – Costruzioni, ambiente e territorio	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di Geometra		

Lettera e) - diplomi

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	Articolazione	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C8 – “agraria, agroalimentare agroindustria”	Articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito agrario			
Diploma di agrotecnico			

2) Titoli di studio dei tecnici abilitati - art. 2 comma 4 DPR “certificatori”

E' necessario il conseguimento di attestato relativo al corso di formazione per certificatori energetici, autorizzato conformemente alle disposizioni del dpr

Lettera a)

Titoli di cui al comma 3 non corredati di abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.

Lettera b) - lauree lunghe

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
LM-17	Fisica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-20	Ingegneria aerospaziale e aeronautica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-21	Ingegneria biomedica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-29	Ingegneria elettronica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-32	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-34	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-40	Ingegneria navale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-54	Scienze chimiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-60	Scienze della natura	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-79	Scienze geofisiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
20/S	Architettura e ingegneria edile	Ciclo unico quinquennale	Decreto MIUR 28/11/2000
25/S	Fisica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
26/S	Ingegneria aerospaziale e aeronautica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
29/S	Ingegneria biomedica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
32/S	Ingegneria elettronica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
35/S	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
37/S	Ingegneria navale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
45/S	Matematica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
50/S	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
54/S	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
62/S	Scienze chimiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
68/S	Scienze della natura	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
82/S	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
85/S	Scienze geofisiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
86/S	Scienze geologiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000

Ovvero corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, pubblicato nella GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	equiparato a lauree specialistiche della classe
Chimica	<i>Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-62/S
Fisica	<i>Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994</i>	CLS-20/S
Ingegneria aerospaziale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-25/S
Ingegneria biomedica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-26/S
Ingegneria delle telecomunicazioni	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-30/S
Ingegneria elettronica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-32/S
Ingegneria informatica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-35/S
Ingegneria medica	<i>Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica</i>	CLS-26/S
Ingegneria navale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-37/S
Matematica	<i>Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	CLS-45/S
Pianificazione territoriale e urbanistica	<i>Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982</i>	CLS-54/S
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993</i>	CLS-54/S
Politica del territorio	<i>Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997</i>	CLS-54/S
Scienze ambientali	<i>Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996</i>	CLS-82/S
Scienze geologiche	<i>Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989</i>	CLS-86/S
Scienze naturali	<i>Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996</i>	CLS-68/S
Urbanistica	<i>Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970</i>	CLS-54/S

Lettera c) - lauree brevi

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
L8	Ingegneria dell'informazione	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L27	Scienze e tecnologie chimiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L30	Scienze e tecnologie fisiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L34	Scienze geologiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L35	Scienze matematiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
9	Ingegneria dell'informazione	Laurea triennale	DM 04/08/2000
16	Scienze della terra	Laurea triennale	DM 04/08/2000
21	Scienze e tecnologie chimiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000
25	Scienze e tecnologie fisiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000
27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Laurea triennale	DM 04/08/2000
32	Scienze matematiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000

Lettera d) - diplomi

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	settore tecnologico con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 3, lettere c), d) ed e) del DPR "certificatori"	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito industriale	indirizzi specializzati diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 3, lettera c). del DPR "certificatori"	DPR n.1222 del 30/09/1961

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI⁽¹⁾

Codice certificato	RIFERIMENTO	Validità	Data scadenza (eventuale indicazione per ristruttur.)
Riferimenti catastali	N.C.E.U. COMUNE DIFOGLIO....PARTICELLA....SUB....		
Indirizzo edificio	VIAN.-LOCALITA'.....-CAP.....-CITTA'..... (PROVINCIA)		
Nuova costruzione ☐	Passaggio di proprietà ☐	Riqualificazione energetica ☐	Locazione ☒
Proprietà	SIG/SIG.RA	Telefono	DA INDICARE
Indirizzo	VIAN.....-LOC.....-CAP.....-CITTA'.... (PROVINCIA)	E-mail	DA INDICARE SE DISPONIBILE

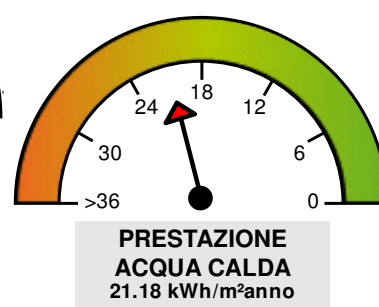
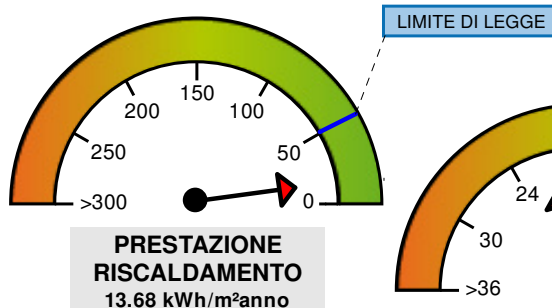
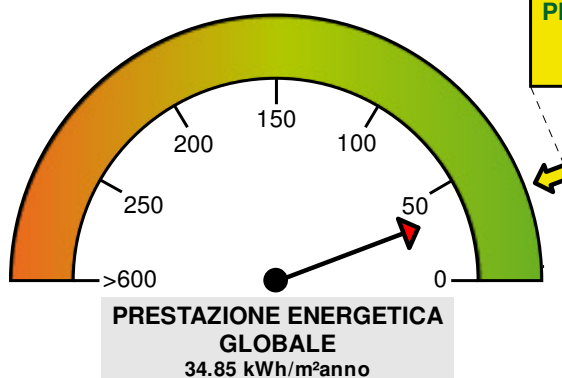
2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **B**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI⁽²⁾

EMISSIONI DI CO₂
5.35 kgCO₂/m²anno

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
34.85 kWh/m²anno



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)⁽³⁾

I

II

~~III~~

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate⁽⁴⁾

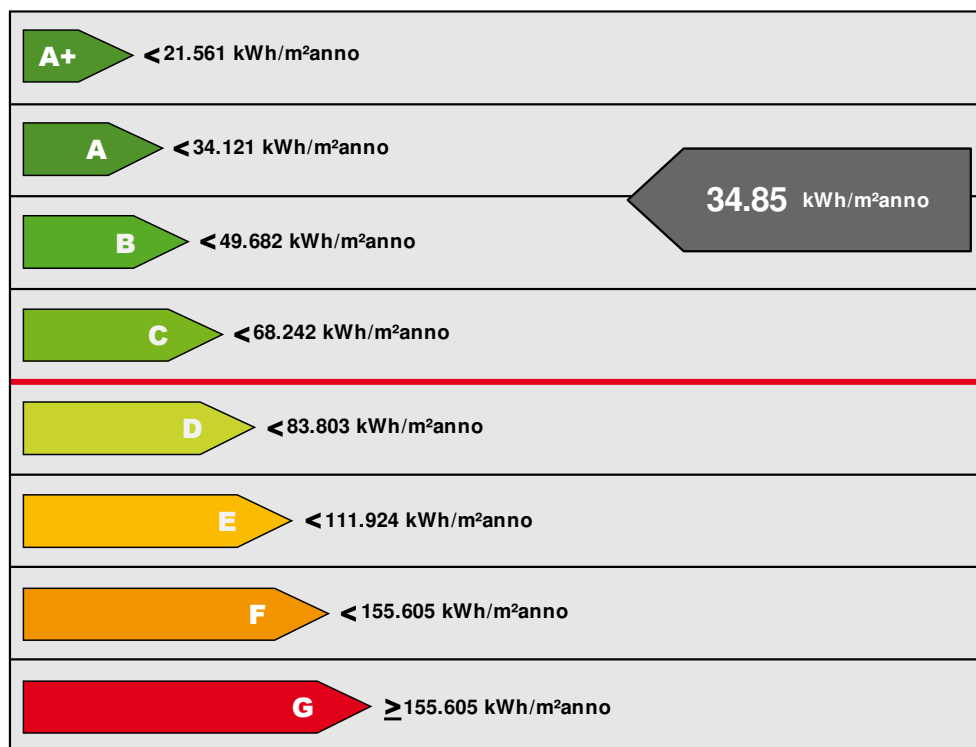
Metodo calcolato da rilievo sull'edificio o standard (rif. adottato UNI/TS 11300) secondo il paragrafo 4, punto 2 dell'allegato A (Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009

6. RACCOMANDAZIONI⁽⁵⁾

Interventi		Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento		Tempo di ritorno (anni)
1)	MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO DI		E	3.0
2)	MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO DI		D	6.0
3)				0.0
4)	INDICARE I POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI!!!!			0.0
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		34.85 kWh/m²anno		9.0

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO⁽⁶⁾

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento ☒	Raffrescamento ☐	Acqua calda sanitaria ☒
---	---	---	---



Riferimento legislativo
68.242 kWh/m²anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO(*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPi)	13.676 kWh/m²anno	Indice energia primaria (EPacs)	21.178 kWh/m²anno
Indice energia primaria limite di legge		Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	50.242 kWh/m²anno		
Indice involucro (EPe,invol)	24.233 kWh/m²anno	Indice involucro (EPi,invol)	11.019 kWh/m²anno	Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_g)	80.58%		
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

OSSERVAZIONI E NOTE:

La classe di efficienza energetica indicata in questa attestazione è stata calcolata in base al fabbisogno annuale di energia primaria. I valori riportati non indicano il reale consumo ma sono il risultato di un calcolo standardizzato che non tiene delle effettive abitudini degli occupanti ed utilizzatori. La classe di efficienza energetica è stata valutata in base alle caratteristiche edilizie del fabbricato e degli impianti installati oltre che ai dati climatici stabiliti dalle normative vigenti (temperature (°C) stagionali esterne ed apporti solari) all'uso dell'edificio (temperature (°C) stagionali interne - ventilazione - fabbisogno di ACS) e del tipo di energia primaria impiegata (metano). La classe di efficienza energetica dipende anche dall'efficienza della produzione di calore. Tuttavia le differenze tra i valori dei consumi rilevati nell'edificio e quelli del fabbisogno calcolato possono derivare da un uso differente degli impianti all'interno del fabbricato e dell'edificio medesimo rispetto a quello ipotizzato nel periodo di calcolo standardizzato oltre che da condizioni climatiche reali differenti da quelle ipotizzate e da semplificazioni apportate nel corso del rilevamento dei dati di base e durante la loro analisi.

E' stata presa visione del Libretto di Impianto che si allega in copia alla presente dal quale si evince che in data xx/xx/xxxx è stata eseguita l'ultima manutenzione con pulizia e controllo dei fumi. Tuttavia la validità della presente A.P.E. è subordinata al rispetto da parte di proprietario - inquilino - occupante - terzo responsabile, di quanto disposto all' art.6 comma 5 del D.L.gs 192/2005 ed all'art. 6 commi 1-2-3 del D.M. del 26/06/2009 (M.I.S.E. manutenzione periodica dei fumi).

ALTERNATIVAMENTEFARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI FUMI!

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Edificio in linea		
Tipologia costruttiva	Struttura in c.a.		
Anno di costruzione	1992	Numero unità immobiliari	1
Volume lordo riscaldato V (m³)	385.36	Superficie utile (m²)	92.80
Superficie disperdente S (m²)	242.26	Zona climatica/GG	D /1415
Rapporto S/V (m ⁻¹)	0.63	Destinazione d'uso	CIVILE ABITAZIONE

11. IMPIANTI				
Riscaldamento	Anno di installazione	1992	Tipologia	AUTONOMO CON....TIPO....
	Potenza nominale (kW)	23.6	Combustibile/i	Metano
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	1992	Tipologia	AUTONOMO CONTIPO.....
	Potenza nominale (kW)	6.0	Combustibile/i	Metano
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Potenza nominale (kW)		Combustibile/i	
Fonti rinnovabili (Solare Termico)	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Energia annuale prodotta			
Fonti rinnovabili (Solare Fotovoltaico)	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Energia annuale prodotta			
Fonti rinnovabili (Pompa di Calore)	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Energia annuale prodotta			
Fonti rinnovabili (Teleriscaldamento)	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Energia annuale prodotta			
Fonti rinnovabili (Biomassa)	Anno di installazione		Tipologia	DA DEFINIRE
	Energia annuale prodotta			

12. PROGETTAZIONE			
Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti		Bianchi Ing. Fausto	
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE			
Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico ☐	Tecnico abilitato ☒	Energy Manager ☐	Organismo/Società ☐
Nome e cognome / Denominazione	NOME COGNOME TITOLO (E-MAIL:....)		
Indirizzo	VIA ...N...CAP..... CITTA'	Telefono/e-mail	
Titolo	INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA	Ordine/Iscrizione	ORDINE INGEGNERI RIETI N° A.....
Dichiarazione di indipendenza	Il tecnico consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti della presente A.P.E. ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P. dichiara di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Certificatore non avendo alcun coinvolgimento diretto od indiretto con i produttori dei materiali con cui è stato realizzato il fabbricato nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne per il committente e proprietario in totale assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell' art.2 comma 3 dell'allegato III del D. Lgs 115 del 30/05/2008. Si rispetta quanto previsto dal D.P.R. n. 75 del 16/04/2013 e s.m.		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1) sopralluogo nell'immobile svolto in data 05/05/2014 in presenza del proprietario/ committente

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico

☐

Rilievo sull'edificio

☒

Provenienza e responsabilità

INFO. FORNITE DAL COMMITTENTE PER QUANTO POSSIBILE ED ACQUISITE DURANTE IL SOPRALLUOGO EFFETTUANDO ANCHE VERIFICHE PROVE E SONDAGGI OVE POSSIBILE

17. SOFTWARE

Denominazione

TerMus

Produttore

ACCA software S.p.A.

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300)

Il software TerMus, ai sensi del D.Lgs 115/2008 (p.4, c.1, Allegato III), è munito di AUTODICHIARAZIONE del PRODUTTORE di conformità alle norme UNI/TS 11300-1 e 2: 2014, UNI/TS 11300-3: 2010, UNI/TS 11300-4: 2012 e alla Raccomandazione CTI R14: 2013 (la "RICHIESTA DI VERIFICA DI CONFORMITA' " è stata inoltrata al CTI e dallo stesso protocollata con il n.49 in data 8/10/2014).

Ai sensi dell'art.15, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013 (convertito in legge dalla L.90/2013), il presente ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Data emissione: 05/06/2014

Firma del Tecnico